

Elezione Consiglio della Provincia di Modena di domenica 29/09/2024: scadenze e adempimenti

(riferimenti: L.56/14 e Circ. Min. Interno n. 32/2014)

(N.B.: per la Provincia di Modena si vota solo per il rinnovo del Consiglio)

Entro martedì 20 agosto 2024 il Presidente della Provincia convoca i comizi elettorali con apposito provvedimento, che deve essere pubblicato nell'albo on line e sul sito internet della Provincia.

Tra il 26 ed il 28 agosto 2024, i Segretari comunali inviano all'Ufficio Elettorale l'elenco con le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale avente diritto al voto al 25 Agosto 2024 (il 35° giorno antecedente la votazione), anche ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste di candidature a Consigliere della Provincia di Modena.

La consistenza **definitiva** del corpo elettorale viene comunque effettuata il giorno prima della votazione a seguito di comunicazioni dei Segretari Comunali

Entro venerdì 30 agosto 2024 l'Ufficio Elettorale pubblica il numero degli aventi diritto al voto.

L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali e tutto il materiale necessario (urne, verbali, tabelle di scrutinio, cancelleria, ecc...). Le schede, da predisporre in formato A4, sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica dei comuni:

- A. fino a 3.000 azzurro;
- B. da 3.001 a 5.000 arancione;
- C. da 5.001 a 10.000 grigio;
- D. da 10.001 a 30.000 rosso;
- E. da 30.001 a 100.000 verde;
- F. da 100.001 a 250.000 viola.

Domenica 8 settembre 2024 (21° giorno antecedente le votazioni) dalle 8 alle 20 e lunedì 9 settembre 2024 (20° ventesimo giorno antecedente le votazioni) dalle 8 alle 12, devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale provinciale le liste con candidature a consigliere della provincia. Di seguito una breve sintesi della modulistica che dovrà essere utilizzata all'atto della presentazione delle liste debitamente compilata

- **Modello presentazione candidatura a consigliere**, che contiene:
 - elenco delle candidature;
 - elenco delle sottoscrizioni, debitamente autenticate;
 - designazione del nominativo di un delegato effettivo e, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sorteggio delle liste ammesse, designando anche il rappresentante della lista presso il seggio. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta, al candidato capolista, che potrà svolgere le suddette attività dei delegati.
 - Contrassegno della lista e sua descrizione;

- **Modello di accettazione della candidatura a consigliere** che contiene la dichiarazione di accettazione della candidatura debitamente autenticata.
- **Contrassegno della lista di forma circolare**, deve essere presentato nei formati **cartaceo** (tre copie del contrassegno rispettivamente con diametro di 3, 5 e 10 cm) e **digitale** (il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio). Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore. Nel contrassegno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o nazionale. A tale scopo è necessario presentare l'autorizzazione all'uso da parte del Presidente o Segretario o Legale Rappresentante (a livello nazionale o regionale o provinciale) autenticata (ai sensi dell'art. 14 L. 53/90 e s.m.i. e co. 61 e 73 Legge 56/2014). I **contrassegni** depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsuazione.
- **Modello di designazione del rappresentante della lista**

I Candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura. Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola lista per l'elezione del Consiglio Provinciale.

In linea con quanto uniformemente previsto dalla normativa elettorale, in tutte le disposizioni elettorali della legge n. 56/14 ogni richiamo alla popolazione residente deve intendersi riferito alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (Censimento del 31 dicembre 2021 D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U n. 53 del 3 marzo 2023 — Serie Generale);

Entro sabato 14 settembre (il 15° giorno antecedente le votazioni) l'Ufficio Elettorale esamina i candidati a Consigliere, provvede all'ammissione e ricusa eventuali candidature che non rispettano i criteri stabiliti dalla legge

In sede di esame e di ammissione delle candidature, l'Ufficio Elettorale deve svolgere le seguenti operazioni:

- verificare che le candidature siano state presentate nei termini di legge;
- verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- verificare che i candidati a Consigliere siano effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali in carica;
- verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle candidature da parte degli elettori.
- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei Consigli Provinciali non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante Legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n.53/90 e successive modificazioni e integrazioni;

- per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente riusata. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

L'Ufficio Elettorale, previa convocazione dei Delegati, procede al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i candidati dovranno essere riprodotti sulle schede di voto. Le operazioni dovranno essere compiute lo stesso giorno di ammissione o riusazione delle candidature (15° giorno antecedente l'elezione) o il giorno successivo.

Entro sabato 21 settembre (8 giorni prima della votazione), le candidature a Consigliere definitivamente ammesse sono pubblicate nel sito della Provincia.

Per quanto concerne il materiale in dotazione ai seggi (schede di voto, urne, verbali, tabelle di scrutinio, ecc ...), l'autenticazione delle schede di votazione e le operazioni di votazione, ammissione degli elettori e modalità di voto, vedasi rispettivamente i par. 13, 14 e 15 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014.

Domenica 29 settembre dalle ore 8 alle 20 si svolgono le votazioni per l'elezione del Consiglio della Provincia.

Le operazioni di scrutinio sono avviate alla chiusura delle operazioni di voto, secondo quanto previsto dal vigente regolamento o manuale sul procedimento elettorale della Provincia di Modena.

L'ufficio Elettorale procede a calcolare innanzitutto l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto ovviamente dei dati del Censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge 56/14.

L'indice di ponderazione dovrà essere inevitabilmente ricalcolato dall'Ufficio elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) del medesimo allegato A, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni (Allegati I1 e I2) (Vedasi pag. 16 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014).

Proclamazione dei risultati

l'Ufficio Elettorale accerta, per ogni candidato a Consigliere Provinciale, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce. Successivamente forma la graduatoria unica di tutti i candidati e proclama i Consiglieri eletti (All. L) (vedasi pag. 17 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014).